



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

*REGOLAMENTO
COMUNALE PER
L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI, LIBERALITA',
VANTAGGI ECONOMICI E
PATROCINI*

(Art. 12 Legge 8 agosto 1990, n. 241)

Approvato con delib. C.C. n. 58 del 22/11/2005

I N D I C E

Capo I – Finalità e beneficiari

Art. 1 – Principio generale.....	Pag. 3
Art. 2 – Finalità	Pag. 3
Art. 3 – Beneficiari.....	Pag. 3
Art. 4 – Strumenti.....	Pag. 3

Capo II – Contributi ad Enti/Associazioni

Art. 5 – Definizione generale di contributo.....	Pag. 3
Art. 6 – Definizione specifica dei contributi.....	Pag. 4
Art. 7 – Criteri di ammissibilità.....	Pag. 4
Art. 8 – Modalità di richiesta dell'intervento.....	Pag. 6
Art. 9 – Modalità di erogazione dei contributi.....	Pag. 7
Art. 10 – Deroghe.....	Pag. 7
Art. 11 – Presentazione dei rendiconti.....	Pag. 8

Capo III - Contributi a persone fisiche/famiglie

Art. 12 – Requisiti d'accesso.....	Pag. 8
Art. 13 – Modalità di presentazione delle domande.....	Pag. 8
Art. 14 – Ammissione, valutazione ed entità del contributo.....	Pag. 8

Capo IV – Patrocinio

Art. 15 – Patrocinio.....	Pag. 9
Art. 16 – Pubblicità delle manifestazioni.....	Pag.10

Capo V – Disposizioni finali

Art. 17 – Albo beneficiari di provvidenze di natura economica....	Pag.10
Art. 18 – Rapporti e responsabilità - Esclusioni.....	Pag.11
Art. 19 – Norme conclusive.....	Pag.12

CAPO I FINALITA' E BENEFICIARI

ART.1- PRINCIPIO GENERALE

1. Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, all'erogazione di contributi, liberalità e vantaggi economici ad associazioni, enti e privati, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, nel pieno rispetto dei principi di equità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo.

ART.2- FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle iniziative ad interesse generale o comunque rivolte a gran parte della popolazione, promosse e realizzate nel territorio comunale da Associazioni, Enti pubblici e privati nonché singoli cittadini.

ART.3- BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di contributo o patrocinio:
 - a) associazioni, Enti pubblici e privati nonché singoli cittadini purché le attività promosse presentino interesse di carattere generale o comunque siano rivolte ad un'ampia fascia della popolazione;
 - b) le persone singole o famiglie per situazioni multiproblematiche e/o di difficoltà socio-economiche.

ART.4- STRUMENTI

1. L'Amministrazione Comunale, per raggiungere le finalità, di cui all'art. 2, provvede annualmente ad inserire nel bilancio di previsione appositi stanziamenti; inoltre può fornire, quando richiesto e ritenuto ammissibile, ogni altro supporto tecnico-logistico per la realizzazione e il successo delle iniziative programmate, il tutto nei limiti delle proprie possibilità e disponibilità.

CAPO II CONTRIBUTI AD ENTI/ASSOCIAZIONI

ART.5- DEFINIZIONE GENERALE DI CONTRIBUTO

1. Per contributo si intende un'erogazione destinata al sostegno delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, che non costituisce corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

Ne deriva che erogazioni previste in convenzioni non saranno qualificabili quali contributi disciplinati dal regolamento in oggetto e avranno la natura di corrispettivo nella misura in cui vi sia proporzione tra compiti affidati e compenso riconosciuto. Allo stesso modo non possono considerarsi contributi le erogazioni che coprono l'intera spesa ovvero ancora quelle effettuate nell'ambito di funzioni/servizi istituite dall'ente ed aventi natura commerciale. I contributi erogati non potranno pertanto superare il 85% dell'intera spesa.

ART.6- DEFINIZIONE SPECIFICA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi si distinguono tra erogazioni in conto esercizio e per l'acquisto di beni strumentali.

I contributi in conto esercizio possono caratterizzarsi in:

- a. liberalità e/o contributi generici per lo sviluppo dell'attività istituzionale propria senza richiedere al beneficiario alcun vantaggio economico o controprestazione;
- b. erogazioni per attività specifiche, cioè anche su richiesta del beneficiario (ma sempre senza obblighi reciproci), quando l'erogazione avvenga per appoggiare e/o patrocinare singole iniziative/manifestazioni/attività.

contributi per acquisto di beni strumentali

per i quali deve essere espressamente inserito negli atti amministrativi il miglioramento patrimoniale per il beneficiario.

ART.7- CRITERI DI AMMISSIBILITA'

1. Per l'accettazione delle richieste e la determinazione dei relativi oneri di partecipazione, l'Amministrazione Comunale, oltre a dare particolare rilevanza a progetti presentati collegialmente da più associazioni, si atterrà ai seguenti criteri di ammissibilità:

A) Settore Cultura e Turismo

I contributi o i benefici economici possono essere concessi ai beneficiari di cui all'art. 3 del presente regolamento, che operano nel settore cultura e turismo per le seguenti attività:

- a. Iniziative, manifestazioni e spettacoli a carattere internazionale e nazionale;
- b. Iniziative, manifestazioni e spettacoli a carattere regionale e locale;
- c. Attività ed iniziative promozionali della diffusione della cultura in ambito scolastico;
- d. Attività e manifestazioni di promozione della cultura locale;
- e. Attività e manifestazioni di promozione della cultura giovanile;

- f. Progetti in linea ed in armonia con i programmi dell'Amministrazione Comunale;

B) Settore della Pubblica Istruzione

I contributi o i benefici economici possono essere concessi ai beneficiari di cui all'art. 3 del presente regolamento, che operano nel settore educativo per le seguenti attività:

- a. Iniziative e manifestazioni a carattere internazionale, nazionale;
- b. Iniziative e manifestazioni a carattere regionale e locale;
- c. Attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e delle problematiche minorili e giovanili;
- d. Iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative per ragazzi e ragazze;
- e. Incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;
- f. Attività d'interesse pedagogico-didattico, di aggiornamento e formazione del personale docente e non docente;
- g. Interventi socio-educativi a favore di disabili e/o soggetti svantaggiati inseriti nei diversi ordini di scuole;
- h. Iniziative ed interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati ed extra comunitari;
- i. Progetti in linea ed in armonia con i programmi dell'Amministrazione Comunale;

C) Settore Sociale

I contributi o i benefici possono essere concessi ai beneficiari di cui all'art. 3 del presente regolamento, che operano nel settore sociale per le seguenti attività:

- a. Iniziative e manifestazioni a carattere internazionale, nazionale;
- b. Iniziative e manifestazioni a carattere regionale e locale;
- c. Attività svolte a sostegno dei minori e delle loro famiglie volte anche al miglioramento della qualità della vita;
- d. Attività e manifestazioni volte a favorire lo sviluppo e la promozione della genitorialità;
- e. Organizzazione e gestione di attività e servizi a carattere socio-assistenziale o socio-sanitario di particolare rilevanza;
- f. Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale;
- g. Progetti contenenti programmi di prevenzione e sostegno alle attività rivolte ai giovani, agli anziani, ai minori, alle famiglie ed alle donne in difficoltà, con particolare attenzione all'integrazione multietnica, ed ai soggetti diversamente abili;
- h. Progetti che prevedano l'attività integrata in rete con altri Enti pubblici e soggetti privati;
- i. Progetti in linea ed in armonia con i programmi dell'Amministrazione Comunale;

Particolare attenzione sarà rivolta ad attività mirate all'inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili.

D) Settore Sport e Tempo libero

I contributi o i benefici possono essere concessi ai beneficiari di cui all'art. 3 del presente regolamento, che operano nel settore sportivo e del tempo libero per le seguenti attività:

- a. Iniziative e manifestazioni a carattere internazionale, nazionale;
- b. Iniziative e manifestazioni a carattere regionale e locale;
- c. Attività promozionale degli Enti o Associazioni per sviluppare nei ragazzi e nei giovani l'attività sportiva;
- d. Progetti finalizzati all'acquisto, manutenzione o sostituzione di attrezzature;
- e. Attività nell'ambito sportivo a favore di minori e di soggetti diversamente abili;
- f. Attività che mirino l'affermazione ed all'educazione dei giovani attraverso l'avviamento agli sport di base;
- g. Attività e manifestazioni a favore dei meno giovani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative;
- h. Progetti in linea ed in armonia con i programmi dell'Amministrazione Comunale.

ART.8- MODALITA' DI RICHIESTA DELL'INTERVENTO

1. Per i contributi erogati a titolo di liberalità/generici, la domanda dev'essere inoltrata al Comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello oggetto di contributo, corredata:

- da una relazione dell'attività svolta nell'anno in corso in cui emergano i contenuti salienti, in termini quantitativi e qualitativi, dell'associazioni (n°soci, settore attività, tipi d'iniziativa ecc.);
- dallo Statuto o atto costitutivo da cui emergano le finalità istituzionali dell'associazione/ente oppure, nel caso tali atti siano già depositati, segnalandone eventuali variazioni;
- dall'ultimo verbale dell'assemblea dei soci da cui emerga l'approvazione del bilancio dell'anno precedente (senza alcun riferimento a specifiche iniziative/manifestazioni da compiere nell'anno seguente, esclusi patrocini e senza quindi obblighi di presentazione di rendiconti specifici di singole iniziative/progetti).
- dalla dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della ritenuta fiscale.

2. Per i contributi relativi ad attività specifiche, invece, le domande possono essere presentate durante tutto l'anno, comunque entro il termine massimo del 10 novembre, ed in ogni caso almeno 30 giorni prima dell'avvio della manifestazione. La domanda dovrà essere corredata:

- dalle finalità specifiche che si intendono perseguire tramite presentazione del programma dell'evento/manifestazione da avviare;
- dallo Statuto o dall'atto costitutivo da cui emerge l'assenza delle finalità di lucro dell'associazione/ente oppure, nel caso tali atti siano già depositati, segnalandone eventuali variazioni;
- dall'entità delle spese che si richiede il Comune possa coprire;
- dalla dichiarazione che indichi, le altre fonti di finanziamento delle spese con particolare riferimento ad entrate di "natura commerciale" (sponsor, biglietti, quote di partecipazione ecc.) o escluda analoghe richieste di finanziamento per le medesime iniziative;
- dalla dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della ritenuta fiscale.

3. Tutte le domande di contributo dovranno pervenire al Servizio Finanziario e per conoscenza dell'organo politico competente (sindaco e/o assessorato di riferimento). Il Servizio Finanziario procederà al controllo della regolarità delle domande ed al successivo smistamento agli uffici competenti.

4. Gli Uffici comunali preposti hanno facoltà di controllare, in qualsiasi momento, se sotto il profilo tecnico-amministrativo, la somma erogata sia stata effettivamente utilizzata in conformità a quanto dichiarato.

ART. 9- MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'Amministrazione Comunale, esaminate le richieste ed avendole ritenute ammissibili, provvede all'erogazione del contributo secondo le seguenti modalità:

a. Per i **contributi erogati a titolo di liberalità/generici** gli stanziamenti avvengono in sede di bilancio di previsione e quindi attraverso la redazione di un piano di sostegno mirato all'associazionismo locale proporzionato alle risorse disponibili in bilancio, mentre l'assegnazione dei contributi a ciascuna associazione avverrà in unica soluzione ad avvenuta esecutività del bilancio tramite determinazione del responsabile del settore competente.

b. Per i **contributi ad attività specifiche**, il riconoscimento avviene con specifica deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei presupposti suddetti. L'erogazione del contributo avviene tramite determinazione del responsabile del settore competente, a manifestazione avvenuta, in un'unica soluzione a saldo, previa presentazione dello specifico rendiconto entrate/uscite corredato dalle relative pezze giustificative.

ART. 10- DEROGHE

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale accogliere le eventuali domande di intervento finanziario presentate oltre i termini previsti dall'art. 8 del

presente Regolamento, ed erogare il contributo, extra piano generale d'intervento e con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo, per casi del tutto eccezionali, giustificati da fatti imprevedibili.

ART.11- PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI

1. A conclusione delle attività specifiche di cui all'art.8 secondo paragrafo e comunque non oltre 60 giorni dal termine delle stesse, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto delle spese sostenute.

2. La mancata presentazione del rendiconto comporta l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione del beneficio economico.

CAPO III CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE/FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI BISOGNO

ART.12- REQUISITI D'ACCESSO

1. Per poter beneficiare del contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a. Il beneficiario del contributo deve essere residente in Sant'Angelo in Vado;
- b. Nel caso si tratti di minore, il/la minore ed almeno uno dei genitori (o il genitore in caso di famiglia monoparentale) devono essere residenti a Sant'Angelo in Vado;
- c. Il nucleo familiare del beneficiario deve avere un parametro I.S.E.E. non superiore a quanto stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto;
- d. Il beneficiario deve trovarsi in grave situazione di bisogno socio-economico debitamente documentata.

ART.13- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di ammissione al contributo o la segnalazione del caso da parte di altri organismi (ufficio assistenza sociale, Caritas, Parrocchia, ASUR, ecc.) deve essere presentata al Comune ed esaminata dalla competente struttura comunale. L'istruttoria dovrà sempre terminare con una relazione, indispensabile e sufficientemente documentata, in cui compaiano tutti gli elementi relativi alla situazione personale e/o familiare del richiedente.

ART.14- AMMISSIONE, VALUTAZIONE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. La Giunta Comunale, esaminata la pratica, ammette a contributo, stabilendo l'entità del medesimo. Quando la persona o la famiglia da assistere non sia in grado di gestire il proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo del contributo finanziario, può procedersi al pagamento diretto di oneri fissi (canone d'affitto), di bollette di consumo di gas o energia elettrica, ovvero di spese per acquisto di generi di prima necessità presso attività commerciali, farmacie, ecc.-

2. In casi particolari – risultanti dalla relazione di cui all'articolo precedente - il contributo finanziario può essere sostituito da altra forma indiretta di aiuto (accesso alla mensa comunale, esenzione dal pagamento di bollette per servizi comunali).

3. Se l'intervento si appalesa indispensabile ed urgentissimo, può provvedervi il Sindaco o l'Assessore competente con elargizione immediata di un contributo in denaro o in natura, purché la Giunta adotti – previa istruttoria del settore competente – deliberazione in sanatoria entro quindici giorni.

CAPO IV PATROCINIO

ART.15- PATROCINIO

1. Il Comune incoraggia e sostiene attività ed iniziative sociali, culturali, sportive, produttive e promozionali, organizzate da soggetti pubblici e privati, anche mediante la concessione del proprio patrocinio. Il patrocinio non è concesso per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi e per quelle iniziative palesemente non connesse con interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.

2. Il patrocinio è concesso con motivata deliberazione della Giunta Comunale la quale indica, se l'Amministrazione lo ritiene opportuno, le eventuali agevolazioni da offrire per garantire la più valida realizzazione dell'iniziativa.

3. In caso di agevolazioni si osservano le disposizioni di cui al presente regolamento.

4. Il patrocinio può consistere in:

- a. utilizzo temporaneo del logo del Comune di Sant'Angelo in Vado per pubblicità e/o iniziative;
- b. esenzione dal pagamento di:
 - 1. tassa di occupazione del suolo pubblico;
 - 2. affitto per non più di 15 giorni di strutture comunali;
 - 3. affitto per non più di 15 giorni di impianti comunali ;
 - 4. tassa di affissione;

- c. acquisto premi;
- d. possibilità di utilizzo attrezzature di proprietà comunale di vario genere;
- e. uso gratuito energia elettrica.

5. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al soggetto richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura "*con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Sant'Angelo in Vado*".

ART.16- PUBBLICITA' DELLE MANIFESTAZIONI

1. I soggetti che ricevono contributi da parte del Comune, richiesti ai sensi dell'art. 8, secondo paragrafo, per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune; in particolare il contributo deve essere reso pubblicamente noto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura "*con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Sant'Angelo in Vado*".

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ART.17- ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) a cura del Settore Amministrativo – Servizio URP.

3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

- a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
- b) finalità della concessione;
- c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
- d) importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.

4. Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e

visione mediante pubblicazione all'albo pretorio e nel sito internet del Comune.

ART.18- RAPPORTI E RESPONSABILITA' - ESCLUSIONI

1. Il Comune di Sant'Angelo in Vado resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività ed iniziative.

2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca.

ART.19- NORME CONCLUSIVE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione ed abroga ogni precedente disposizione in materia.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento fanno fede le normative vigenti in materia.